



DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:

COMUNE DI REGGIO EMILIA SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 P. IVA. 00145920351, che agisce, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nella persona dell' Arch. **GIORDANO GASPARINI**, Dirigente Servizio servizi Culturali, di seguito per brevità denominato "**Committente**"

E

Mauro GERVASINI
nato a Varese il 18 / 02 /1970;
ed ivi residente in Via del Fornetto 7/a
GRV MRA 70B18 L682I
di seguito indicato come "**professionista**".

Premesso che

- il Committente, nell'ambito dei suoi più generali obiettivi strategici per promuovere la città in ambito culturale, intende procedere anche per l'anno 2017 all'organizzazione di corsi;
- che l'iniziativa culturale in questione si svolgerà a Reggio Emilia nel 2017;
- nell'ambito di quanto premesso, il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali.

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il committente conferisce all'incaricato, il quale accetta, un incarico di prestazione professionale per l'attività di seguito indicata. L'incarico consiste in attività preparatoria per corso che verrà effettuato nell'anno 2017.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Incaricato non è in alcun modo parte dell'organico del Committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Si precisa che tutte le attività di cui all'art. 1 saranno svolte direttamente dall'incaricato, in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione. L'Incaricato garantisce la propria partecipazione a momenti di verifica e confronto in incontri concordati con il Committente, per la verifica dello stato di avanzamento, nonché per la puntuale definizione di quanto necessario per il corretto espletamento dell'incarico. Le attività inerenti il presente incarico dovranno essere espletate nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, nonché delle specifiche indicazioni fornite. L'Incaricato dovrà svolgere l'Incarico in stretta collaborazione e accordo con il personale del Servizio Attività culturali e museali.

L'Incaricato, nello svolgimento del presente incarico, si avvarrà in prevalenza di risorse e mezzi propri; potrà tuttavia avvalersi di mezzi del Committente per esigenze di raccordo della propria attività con quella di altri soggetti del Servizio servizi culturali.

Ca

ART. 3 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

L'incaricato è tenuto ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione e l'incaricato è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

ART. 4 – RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto. Il Collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

L'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'incaricato dichiara inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico verrà espletato nel 2017. Il termine potrà essere procrastinato in caso di necessario completamento delle attività di cui all'art. 1, fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel relativo budget di pertinenza e all'assunzione del/i impegno/i di spesa necessario/i.

ART. 7 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi € 145 (*dicesi euro centoquarantacinque*) e sarà corrisposto in un'unica tranche previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni chieste, su presentazione di regolari fatture. Il compenso indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Incaricato dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Incaricato eccedente l'importo concordato nel presente accordo.

Il compenso sarà liquidato a seguito dell'emissione di regolare fattura, da parte dell'Incaricato e sarà pagati tramite bonifico bancario/postale entro 60 gg. dal loro ricevimento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Collaboratore inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impeggiando l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che il Collaboratore possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Collaboratore nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 1, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della

Ce

prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 9 - RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, CON PROVVEDIMENTO MOTTIVATO, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il Collaboratore può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 60 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso del Collaboratore dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 10 - ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi al Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il Collaboratore avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico al Collaboratore le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e il Collaboratore circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare, entrambi originali, a Reggio nell'Emilia, il 29.03.2017

Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente del Servizio

Arch. Giordano GASPARINI

Il Collaboratore

Mauro Gervasini